



# *ISLL Papers*

**The Online Collection of the  
Italian Society for Law and Literature**

**Vol. 13 / 2020**

Ed. by ISLL Coordinators  
C. Faralli & M.P. Mittica

*ISLL Papers*

**The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature**

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



© 2020 ISLL - ISSN 2035-553X

---

**Vol. 13 /2020**

Ed. by ISLL Coordinators  
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854970113

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/6491

Italian Society for Law and Literature is an initiative by  
CIRSFID – University of Bologna  
Via Galliera, 3 – 40121 Bologna (Italy)  
Email: [cirsfid.lawandliterature@unibo.it](mailto:cirsfid.lawandliterature@unibo.it)  
[www.lawandliterature.org](http://www.lawandliterature.org)

# Vino nuovo in otri vecchi? Brevi riflessioni sugli “effetti” di un *reality show* nel diritto matrimoniale.

Giuseppe Auletta\*

Abstract:

[*New Wine into Old Bottles? Brief Reflections on the "Effects" of a Reality Show in Matrimonial Law*] This work is inspired by a judicial case that was decided by Tribunale di Pavia, involving the validity of a marriage celebrated during a famous reality show. The work begins examining the difference of opinion between the Court (that deemed the marriage valid) and some authors (that considered it invalid, because celebrated *ludendi causa*) to analyze the problem philosophically, applying categories like reality, fiction, simulation, representation etc. The paper ends with a proposal to avoid the simple application of old categories to new facts and suggests opening a debate about new norms to manage new phenomena.

Key words: Marriage, Television, Reality, Representation, Mask.

*Sapevo che il bene e il male sono una questione d'abitudine, che il temporaneo si prolunga, che le cose esterne penetrano all'interno, e che la maschera, a lungo andare, diventa il volto.*

(Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano)

## 1. Introduzione

L'esercizio quotidiano della pratica del diritto insegna che raramente nella realtà giuridica si presentano casi tipici, ossia casi perfettamente sovrapponibili a quei precedenti che, richiamati nei manuali e consacrati in commentari e repertori, rappresentano ciò che potremmo qualificare paradigma dei singoli problemi giuridici e delle loro soluzioni. Quasi ogni caso singolo, infatti, presenta qualche particolarità, inerente, di volta in volta, alle prove disponibili o ai mezzi probatori concretamente esperibili<sup>1</sup>, allo spazio, al tempo, ai

---

\* Cultore di Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina; Avvocato del foro di Catania. Indirizzo di posta elettronica: aulettag@unime.it.

<sup>1</sup> Il riferimento è alla nota distinzione tra prove costituite e prove costituende.

soggetti, all’oggetto del giudizio<sup>2</sup> etc. Particolarità magari di dettaglio, ma sufficienti a farlo sfuggire, quantomeno in parte, al dominio del già noto e del meramente ripetibile.

Ciò detto, occorre però riconoscere che non tutti i casi hanno la stessa portata innovativa, cosicché, se ve ne sono molti che, almeno nelle loro grandi linee, rientrano in un ambito di tipicità sociale, ve ne sono altri che, al contrario, richiedono al giurista di confrontarsi con realtà nuove, rendendo utili, se non necessarie, delle nuove riflessioni<sup>3</sup>. Con la precisazione, invero doverosa, che il concetto di novità qui va inteso in termini piuttosto relativi. Infatti, un fenomeno sociale può sussistere per decenni senza far emergere nulla, o quantomeno nulla di significativamente nuovo, nell’ambito (o, se si preferisce, nel sottosistema) del diritto; cosicché ciò che è nuovo per il giurista sovente è già vecchio per i cultori di altre scienze, e persino per lo stesso giurista in quanto persona comune che vive in società o, come usa dire, in quanto (mero) consociato.

Orbene, tra i casi che fanno emergere fatti nuovi (nel senso assai relativo di cui sopra s’è detto) sembra potersi annoverare una pronunzia del Tribunale di Pavia, di recente edizione<sup>4</sup>, con la quale il collegio lombardo si è trovato a confrontarsi con la domanda di nullità matrimoniale introdotta da due coniugi che avevano convolato a nozze nel corso di un curioso *reality show*, denominato *Matrimonio a prima vista*<sup>5</sup>.

Anzitutto, occorre riassumere brevemente il caso. La signora W.M. e il sig. S.S. partecipavano alle selezioni del programma in questione e, dopo essersi sottoposti a colloqui e *test* di vario genere somministratigli da un sociologo, uno psicoterapeuta e una sessuologa, venivano scelti, con criteri pretesamente scientifici, dai suddetti “esperti” per formare una coppia. Il dettaglio da non sottovalutare è che i due, in base al *format*, hanno potuto conoscersi solo al momento delle nozze. Inoltre, W.M. ed S.S. si sono sottoposti a riprese della loro vita condotte da una *troupe* televisiva 24 ore su 24, prima, durante e dopo le nozze.

A conclusione del programma, i coniugi hanno deciso di divorziare (*rectius* di separarsi), e hanno cercato di realizzare il loro intendimento rivolgendosi all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza, ai sensi dell’art. 12 D.L. 132/2012 conv. con mod. in Legge 162/2014. Tuttavia, l’ufficiale di stato civile, ravvisando irregolarità formali nel matrimonio, consistenti nella stipula al di fuori del territorio comunale di competenza del celebrante e nella non correttezza della data riportata nell’atto, si è astenuto dal disporre

---

<sup>2</sup> Sulla rilevanza di tempo, spazio, soggetti e oggetto (o materia) in ambito giuridico si veda Kelsen [1934] 1967: 52 e s. e, assai più ampiamente, Lindahl [2013] 2017: 131 e ss., nonché Lindahl 2018.

<sup>3</sup> Sull’argomento il riferimento classico è certamente Hart [1961] 2002: 146-181. Nondimeno, da parte mia, preferisco parlare di casi socialmente tipici piuttosto che di casi normali, familiari o chiari, dal momento che, se è possibile che i casi avuti di mira al momento di redigere un testo normativo siano anche i più frequenti nella pratica, ciò non è mai garantito in anticipo, cosicché i casi socialmente tipici possono non essere sempre normali, familiari o chiari o, perlomeno, possono essere tali in un’accezione parzialmente diversa da quella che sembra emergere dal testo di Hart. In ogni caso è doveroso riconoscere che il tema meriterebbe un approfondimento autonomo, dall’estensione ben più vasta di quella generalmente ammessa per una nota.

<sup>4</sup> Tribunale di Pavia 04.04.2019, Presidente Bellegrandi, Estensore Caldore, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata* n. 2/2020 p. 249 e ss. con nota di Turci.

<sup>5</sup> Il programma, basato su un *format* danese (*Gift Ved Første Blik*), che ha avuto diffusione in numerosi Paesi del mondo, ha avuto la sua prima edizione italiana nel 2016; il che, forse, non è casuale, considerata la stretta contiguità temporale di tale prima edizione con l’entrata in vigore di due rilevanti riforme incidenti sull’istituto matrimoniale, ovvero gli artt. 6 e 12 D. L. 12 settembre 2014 n. 132, conv. con mod. in Legge 10 novembre 2014 n. 162, che hanno introdotto in Italia modalità stragiudiziali di separazione e divorzio consensuale, e la Legge 6 maggio 2015 n. 55, che ha abbreviato il periodo minimo di separazione personale necessario per addivenire al divorzio da tre anni a sei mesi (un anno, in caso di separazione contenziosa).

la separazione. A questo punto i coniugi, fallita la via stragiudiziale, hanno adito il Tribunale, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del vincolo, vuoi in ragione dei detti vizi formali, vuoi per violenza o timore causati dal contratto concluso tra ciascuno di essi e la produzione, il quale avrebbe previsto esose penali e risarcimenti indeterminati in caso di abbandono anticipato del programma<sup>6</sup>.

Il collegio, dato atto che le irregolarità formali poste in essere dall'ufficiale di stato civile non erano idonee a viziare il matrimonio, ha affrontato il tema dell'eventuale violenza o timore, escludendo l'una e l'altra in virtù del fatto che la produzione, a fronte delle perplessità espresse dal futuro marito per il carattere troppo vincolante del contratto, avesse mostrato disponibilità a risolvere ogni tipo di problema di tale natura. Tale circostanza, infatti, ha fatto escludere al Tribunale l'ipotesi secondo la quale, al momento delle nozze, gli sposi sarebbero stati esposti a una pressione psicologica tanto seria da alterarne la volontà negoziale.

Il collegio ha, quindi, concluso per la validità del vincolo, verosimilmente costringendo i coniugi a ritornare all'opzione iniziale: quella della separazione e del successivo divorzio.

## 2. Cenni sulla dottrina civilistica

Prima di passare a considerazioni più spiccatamente teoriche suscitate dal caso descritto, è doveroso fare riferimento, sia pur brevemente, alle principali tematiche civilistiche evocate dallo stesso. Infatti, è stato notato (Turci 2020: 253 e ss.) come il Tribunale pavese, pur rispondendo alle questioni sollevate dalle parti, abbia omesso l'indagine officiosa su due punti decisivi: la possibile simulazione del matrimonio (art. 123 c.c.) e la nullità causata da una celebrazione *ludendi causa*.

Ora, alla luce della dottrina favorevole a un'interpretazione ampia del concetto di simulazione matrimoniale, la fattispecie potrebbe configurarsi come matrimonio simulato, ove si presumesse l'intento di fingere (a scopi televisivi) la contrazione di un vincolo, i cui effetti le parti non abbiano voluto che si producessero realmente tra loro<sup>7</sup>. Tuttavia, a parte il fatto che la non volontà degli effetti *inter partes* potrebbe costituire, nel caso di specie, un presupposto indimostrato, questa ricostruzione sembra contrastare con l'interpretazione della dottrina prevalente, la quale, anche valorizzando il riferimento dell'art. 123 c.c. primo comma al fatto che «*gli sposi [e non i coniugi] abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso [matrimonio] discendenti*», affinché si possa parlare di simulazione richiede la ricorrenza del previo accordo simulatorio tra le parti (così, tra gli altri, Tamburrino 1976: 172 e ss.; Parente 2008: 2167 e Auletta 2018: 166 e s.). Previo accordo la cui sussistenza appare pressoché impossibile tra sposi “a prima vista”, ai quali la produzione ha accuratamente evitato ogni contatto reciproco, anche indiretto, prima del momento delle nozze.

---

<sup>6</sup> Si potrebbe verosimilmente sostenere nullità dei contratti qui in commento per contrarietà all'ordine pubblico, essendo la libertà matrimoniale un principio fondamentale dell'ordinamento italiano, come si evince dalla stessa sentenza di cui trattasi, ma la questione non è oggetto della pronunzia, atteso che in essa il contratto rileva, non direttamente, come fonte di obblighi giuridici, ma indirettamente, come fattore eventualmente incidente sulla volontà dei nubendi.

<sup>7</sup> In tema si veda Cendon 2009: 1421 e ss.

D'altra parte, a richiedere il previo accordo simulatorio non è solo una diffusa dottrina, ma anche la giurisprudenza di merito in diverse pronunzie<sup>8</sup>. Ciò senza tacere del fatto che anche la Cassazione, statuendo in tema di delibazione delle sentenze di nullità emesse dal giudice canonico, sembri muovere da un'analoga visione della simulazione civilistica<sup>9</sup>.

Resta, quindi, l'ipotesi, di origine dottrinale, del matrimonio contratto dalle parti *ioci causa*, ovvero contratto per scherzo, senza un'effettiva volontà di addivenire alla creazione del vincolo, con conseguente nullità del negozio matrimoniale. Ciò con l'ulteriore difficoltà di stabilire se il matrimonio *ioci causa*, per essere tale, oltre che *per scherzo*, debba essere contratto *nello scherzo*, cioè in maniera riconoscibilmente scherzosa, come ritenuto da una dottrina più incline a dare rilievo alla rilevanza oggettiva dell'atto negoziale e all'affidamento in essa riposto (Coviello 1924: 370; Scogliamiglio 1969: 201 et al.), oppure se sia sufficiente la mancanza di serietà comune a entrambi i coniugi, a prescindere dalla sua immediata riconoscibilità dall'esterno della coppia (Barbiera 1986: 673 e ss.).

Non a caso, la soluzione del matrimonio *ludendi causa* è quella su cui convergono gli unici interventi dottrinari a noi noti attinenti specificamente al matrimonio “a prima vista”, redatti, per così dire, uno *ante causam* e in previsione di un possibile contenzioso (Buffone 2016) e l'altro *post (primam) causam*, quale nota alla sentenza pavese (Turci 2020). Leggiamo le considerazioni di entrambi sul punto:

Il contesto televisivo di finzione scenica nel quale il vincolo si sarebbe perfezionato, moderna evoluzione della rappresentazione teatrale, palesa già di per sé i caratteri dello scherzo sottesi alla fattispecie sottoposta allo scrutinio del Tribunale. (Turci 2000: 255)

Si è, cioè, trattato di una sostanziale “finzione scenica” in cui il consenso era elemento utile per “sperimentare” ma non per formare una unione. (Buffone 2016)

Come si vede, entrambi gli autori insistono sul contesto di finzione scenica e, inoltre, Turci fa espresso riferimento alla rappresentazione teatrale, dando per assodato, e non discusso, che il contesto di celebrazione delle nozze (il *reality show*) non sia altro che un'evoluzione di esso. Con ciò si richiama implicitamente l'esempio scolastico del matrimonio celebrato nel corso di una commedia, il quale, anche nel caso improbabile che l'attore che impersona il celebrante fosse davvero un ufficiale di stato civile e che l'atto matrimoniale fosse realmente redatto e firmato con le formalità di legge, resterebbe comunque un matrimonio meramente apparente e, pertanto, nullo.

Tale richiamo implicito rischia, però, di svolgere una funzione più retorica che descrittiva, richiamando alla mente del giurista un paradigma noto cui ricondurre il caso ignoto, e decisamente nuovo, con ciò, rimuovendo i problemi posti dal caso stesso.

Il ricorso a tale strategia argomentativa risulta, di per sé, un indice prezioso per evidenziare quanto le modalità di apprendimento del giurista siano simili, per alcuni aspetti, a quelle descritte da Thomas Kuhn con riferimento allo studioso di fisica. In entrambi i casi, infatti, l'apprendimento non avviene e non si sviluppa solo per acquisizione di definizioni, ma anche tramite l'esposizione a casi tipici, descritti nei manuali e/o sperimentati nell'attività operativa. Tali casi, secondo Kuhn, contribuiscono non meno delle

---

<sup>8</sup> Cfr., tra le altre, Tribunale Monza Sez. IV, 15.01.2007 in [www.studiolegale.leggiditalia.it](http://www.studiolegale.leggiditalia.it) (ultimo accesso 16.06.2020) e Tribunale di Messina 28.08.1979 in *Diritto di Famiglia*, 1980, 143.

<sup>9</sup> Cass. civ. Sez. I, 10.06.1987, n. 5051.

definizioni a far maturare, per esempio, al fisico newtoniano i concetti di “forza” “massa” “spazio” “tempo” (Kuhn [1962] 1969: 69). Ma, a ben vedere, uno schema simile è applicabile anche al giurista, al quale i casi c.d. di scuola, o sperimentati nella pratica, valgono non poco a precisare concetti come “possesso” “proprietà” “presupposizione” “causa in concreto” etc.

E, tuttavia, il ricorso ai casi scolastici rischia di far sorgere nel giurista l’atteggiamento mentale che è stato talvolta denominato sindrome di don Ferrante (Lipari 2010: 293)<sup>10</sup>, ossia la tendenza a ricondurre forzatamente il nuovo e l’ignoto nell’ambito di categorie già note, con ciò precludendosi, almeno in parte, la possibilità di darne un’interpretazione più ampia e, forse, più interessante. D’altra parte, a questa sindrome (seppure di sindrome si può parlare) nessun giurista sfugge del tutto, se non altro a causa dell’importanza che le discipline giuridiche riconnettono ai precedenti.

Riteniamo, però, che proprio dall’analogia, a nostro avviso un po’ forzata, tra *reality show* e teatro si possa muovere per tentare uno sforzo ricostruttivo che, nutrendosi di nozioni e concetti ulteriori rispetto al contenuto della tradizionale “cassetta degli attrezzi” del giurista, si curi di trarre dal caso qualche indicazione teorica sulle questioni da esso evocate.

### 3. Spunti per qualche riflessione oltre le categorie giuridiche tradizionali

Anzitutto, per superare l’equivalenza tra *reality show* e teatro, va premessa qualche considerazione in merito al primo. La *reality TV*, di cui il *reality show* rappresenta il genere di maggior successo, ma che si compone anche di altri generi come il *talk show* e la *docusoap*<sup>11</sup>, sarebbe nata, secondo alcuni, già negli Stati Uniti degli anni Quaranta con programmi come *Candid camera* (De Vasconcellos Serelle 2014: 168); mentre altri ne ascrivono la nascita agli anni Ottanta, pur individuando alcuni precursori nei decenni precedenti (Oliva 2012: 28).

Tuttavia sembra esservi un ampio consenso intorno al fatto che la diffusione internazionale e il crescente successo della *reality TV* (e del *reality show*) si registri a partire dagli anni Ottanta e Novanta, in relazione al passaggio da una televisione culturale ed educativa, condotta in regime di monopolio pubblico (Europa) o di oligopolio privato (Stati Uniti), a una televisione commerciale orientata al contenimento dei costi e alla massimizzazione degli ascolti a scopo pubblicitario.

In proposito ci paiono particolarmente chiare le parole di Bourdieu:

La televisione degli anni cinquanta si presentava come culturale e si serviva in qualche modo del proprio monopolio per imporre a tutti prodotti che avevano pretese culturali (documentari, adattamenti di opere classiche, dibattiti culturali eccetera) e

<sup>10</sup> Don Ferrante, come noto, è un personaggio de *I Promessi sposi*, il quale, all’arrivo della peste, decide di non prendere alcuna precauzione per evitare il contagio, giacché la nozione di contagio risultava estranea alla medicina aristotelica, dovendosi, a suo dire, la malattia addebitare a influenze astrali, per definizione non contrastabili con alcuno strumento di profilassi. Prevedibilmente, nel racconto manzoniano, l’adesione a questa singolare teoria, e la conseguente astensione da ogni precauzione igienica, costerà la vita al personaggio che l’ha compiuta (cfr. cap. XXXVII).

<sup>11</sup> Per una classificazione scientifica dei generi e sottogeneri di cui si compone la *reality TV* si veda Ramirez Alvarado-Gordillo Alvarez 2013.

per formare i gusti del grande pubblico; la televisione degli anni novanta mira a sfruttare e a blandire quei gusti per raggiungere l'audience più ampia offrendo ai telespettatori prodotti grezzi, che hanno come loro paradigma il talk show, scene di vita, esibizioni senza veli di esperienze vissute, spesso estreme e tali da soddisfare una sorta di voyeurismo e di esibizionismo. (Bourdieu [1996] 1997: 50)

Caratteristiche principali del *reality show* sono l'ibridazione di generi diversi, l'interattività, ossia l'intervento più o meno diretto del pubblico con votazioni e altre forme di partecipazione attiva, e, infine, il realismo, vero o presunto che sia (Ordóñez Díaz 2005: 50 e s.). Naturalmente, fra queste tre caratteristiche, quella che riveste maggior rilevanza sul piano filosofico e, allo stesso tempo, sul piano delle questioni sollevate nel caso giudiziario da cui ha preso le mosse la nostra analisi, è proprio l'ultima, ossia il rapporto con la realtà. D'altra parte, è facile osservare che proprio dal riferimento alla realtà che il genere trae il proprio nome. Ma è riguardo al significato da attribuire a questo riferimento alla "realtà" che le cose inevitabilmente si complicano. Il termine, infatti, è suscettibile di assumere significati assai diversi a seconda del suo contesto d'uso, ed è appena il caso di notare che, in sostanza, tutti gli orientamenti filosofici, antichi e moderni, hanno sempre affrontato, ciascuno a modo proprio, il tema di cosa sia o debba essere la realtà e la verità.

Tuttavia, trattandosi qui di programmi televisivi, potremmo partire dal presupposto che il termine "realtà" vada inteso in senso pre-teorico, ossia, per dirla con Husserl, nei termini dell'essere umano «nell'atteggiamento naturale», che trova il mondo intuitivamente dinnanzi a sé e ne fa immediata esperienza (Husserl [1976] 2002: 61).

Nondimeno, se anche si accetta che la "realtà" che il *reality* intende mostrare vada intesa nel senso pre-teorico del termine, ciò non vuol dire che si tratti di una realtà, per così dire, ingenua, colta in presa diretta e in maniera puramente documentale, così come avverrebbe, per esempio, se si mettesse una telecamera nascosta sul margine di una piazza e si trasmettesse il tutto in diretta a un telespettatore obbligato a non rivelare a nessuno l'esistenza dello strumento di ripresa. Infatti, una realtà di questo tipo non interesserebbe a nessuno, giacché prevedibilmente si snoderebbe in un insieme di immagini del tutto banali e prive di ogni spettacolarità. Non è forse un caso che buona parte del romanzo di ispirazione realista dell'Ottocento e del primo Novecento abbia pagato i suoi sforzi di adeguamento alla vita quotidiana e comune con una progressiva perdita della propria capacità di intrattenimento, concretandosi in «*obras de difícil acceso para el público masivo*» (Ordóñez Díaz 2005: 51)<sup>12</sup>.

Siamo, quindi, di fronte a un altro senso del termine realtà, forse più vicino a quello in cui si è parlato di *passione per la realtà* (Badiou [2005] 2006: 18) come tratto tipico del Ventesimo secolo. Per alcuni versi, infatti, proprio di tale passione il *reality* potrebbe essere ritenuto un frutto tardivo (e non privo di tratti caricaturali o comici).

Invero, la *passione per la realtà* non è solo, o principalmente, un interesse per il quotidiano, ma soprattutto un desiderio di realtà portata ai suoi estremi<sup>13</sup>. Se di realtà si può parlare, va, dunque, chiarito che si tratta di una realtà seconda, cioè non di una successione di fatti osservati nel loro naturale accadere, ma piuttosto dell'osservazione delle reazioni di individui anonimi (peraltro previamente selezionati secondo criteri poco trasparenti,

---

<sup>12</sup> Per un'approfondita riflessione sul realismo letterario e pittorico tra Ottocento e primi anni del Novecento si veda Brooks 2005.

<sup>13</sup> Così Badiou interpreta gli orrori dei grandi totalitarismi del Novecento, e non è certo casuale che al personaggio simbolo del totalitarismo nella sua interpretazione orwelliana si rifaccia apertamente uno dei più noti (se non il più noto) *format* del genere *reality*, il *Grande Fratello*.



ma certamente non casuali) a condizioni diverse da quelle della vita ordinaria, e spesso condotte al limite.

Si potrebbe dire, quindi, di trovarsi di fronte a una realtà da laboratorio, come suggerito dai ripetuti richiami alla funzione di esperimento sociale che si rinvengono in parecchi *format*, dal *Grande Fratello* allo stesso *Matrimonio a prima vista*; se non fosse che i laboratori sono normalmente utilizzati per sottoporre a controllo ipotesi scientifiche tramite esperimenti in condizioni definite, e non per produrre immagini a scopo commerciale.

In ogni caso, che si tratti di venire incontro alla *passione per la realtà* presente nel pubblico è evidenziato, soprattutto, dal fatto che, nella maggior parte dei programmi del genere *reality*, i protagonisti siano scelti tra personaggi anonimi, estranei al mondo della recitazione<sup>14</sup>. Dietro la scelta di persone “comuni”, sebbene eventualmente in cerca di notorietà, si rivela l’ansia di sfuggire a quello che è stato definito come il paradosso della rappresentazione; ossia al fatto che l’attore, nel rappresentare il personaggio, si sforzi di renderlo presente e, tuttavia, con il suo sforzo di ri-presentare finisca, di fatto, col sottolineare un’assenza. Infatti, almeno stando a Diderot, *le comédién*, lungi dal portare in scena un personaggio reale, si sforza di riprodurre sul palco un modello tendenzialmente puro e perfetto dei sentimenti e degli atteggiamenti umani in quanto tali. Un modello che, di per sé, non ha esistenza reale e va considerato niente più che «*un gran fantôme*» (Diderot 1831: 52).

Tale meccanismo paradossale, peraltro, costituisce uno dei fili che legano il teatro al diritto<sup>15</sup>. Infatti, se, nel teatro, come detto, il rappresentante può rappresentare in virtù di un’assenza, l’assenza del soggetto rappresentato, ciò vale, parimenti, per il diritto. Con riferimento alla rappresentazione politica, e, in particolare, alla rappresentanza del popolo, è stato acutamente notato che la stessa, in tanto è possibile in quanto il popolo rimanga assente. Compito del rappresentante, infatti, è quello di rendere presente un *demos* assente; il quale, però, paradosso nel paradosso, esattamente come il personaggio teatrale, non esistendo *in rerum natura*, non può che rendersi presente mediante la rappresentazione altrui<sup>16</sup>.

La ricerca della donna e dell’uomo anonimi, ignari dell’arte della recitazione, si potrebbe, quindi, interpretare come espressione di uno sforzo di squarciare il velo costituito dal paradosso della rappresentazione per guardare dritto negli occhi il vero, l’autentico, *il reale*. Uno sforzo di cui non si può far a meno di osservare l’analogia con l’aspirazione di accedere direttamente al popolo, saltando le intermediazioni rappresentative, che si manifesta, tanto negli “appelli al popolo” di varie forme di populismo, quanto nel faticoso dibattito sulle varie forme di democrazia diretta o partecipativa.

---

<sup>14</sup> Fanno caso a sé le varianti di alcuni *reality* di successo esplicitamente rivolte a veri o presunti personaggi celebri, nelle quali, però, «*els personatges famosos són tractats com les persones anònimes, ja que es mostra la seva intimitat i se’ls sotmet a situacions humiliants o extremes. És a dir, s’espera que el programa tregui a la llum els seus aspectes ordinaris i quotidians*»; ovvero «i personaggi famosi sono trattati come persone anonime, giacché si mostra la loro intimità e li si sottopone a situazioni umilianti o estreme. Vale a dire, ci si attende che il programma metta in luce i loro aspetti ordinari e quotidiani.» (Oliva 2012: 33). Traduzione nostra dal catalano.

<sup>15</sup> Il parallelismo tra teatro e diritto quanto alla funzione rappresentativa è già chiaramente messo in luce da Hobbes [1651] 2011: 168.

<sup>16</sup> Il tema è già chiaramente sviluppato in Hobbes [1651] 2011: 168 e ss. e illustrato, con ampi riferimenti a tale autore, da Lo Giudice 2012: 93 e ss. Sul paradosso della struttura responsiva della rappresentanza, con particolare riferimento al potere costituente, si veda anche Lindahl [2013] 2017: 228 e ss., nonché Menga 2016: 415 e ss.

Non è detto, però, che la disintermediazione scenica, come d'altronde quella giuridica, si riveli in grado di dissipare ogni paradosso. Anzi, è stato acutamente osservato che il *reality* sfugge al paradosso della rappresentazione solo per cadere immediatamente in un altro paradosso, quello della simulazione (Ordóñez Díaz 2005: 53).

Infatti, per quanto i partecipanti al *reality* non siano degli attori impegnati a rappresentare un altro assente, ma delle persone, solitamente comuni, che agiscono col proprio nome e cognome, compiendo azioni che sono a loro direttamente ascritte, la presenza costante delle telecamere intente a riprenderli è destinata a influire in maniera rilevante, se non decisiva, sui loro comportamenti. Invero, per quanto i partecipanti allo spettacolo televisivo possano essere eventualmente sprovveduti, a nessuno di loro può sfuggire che tutto ciò che faranno, diranno, compiranno durante la trasmissione potrà essere scelto dalla produzione per divenire oggetto di proiezione televisiva, con ciò concorrendo, almeno potenzialmente, alla costruzione della loro immagine pubblica, alla loro popolarità/impopolarità e al loro successo/insuccesso nell'eventuale competizione che alcuni tra i *format* prevedono. Si può dire, dunque, in un certo senso, che qualsiasi azione compiuta davanti alle telecamere sia, almeno in parte, più una simulazione di azione (di mangiare, di bere, di dire una certa cosa, di baciarsi etc.) che un'azione nel senso spontaneo del termine. L'analisi deve quindi fermarsi all'analogia, di cui si è detto sopra, con la finzione teatrale? Forse non necessariamente.

Invero, se si considerasse la simulazione una semplice variante della recitazione, e ogni condotta tenuta durante una trasmissione di *real TV* come pura e semplice simulazione, toccherebbe considerare parimenti finto, e dunque non ascrivibile al suo autore apparente più di quanto il comportamento del personaggio non sia attribuibile all'attore che lo impersona, ogni atto che si verifica davanti a una telecamera. Per cui, al limite, dovremmo considerare *a priori* irreali, non solo quanto detto dal presentatore durante un programma o dal personaggio famoso nel corso di un'intervista, ma perfino il discorso fatto dal politico durante la seduta parlamentare, o dal Presidente della Repubblica durante il messaggio di fine anno, al punto che bisognerebbe astenersi dal chiedere conto a questi soggetti di quanto hanno detto nel corso della loro pubblica esibizione. Detto in altre parole, l'eventuale assimilazione tra teatro e *reality*, se sviluppata fino in fondo, prova troppo e lascia il diritto e l'opinione pubblica senza una vera bussola per distinguere tra realtà e recitazione, andando oltre il giudizio, o il pregiudizio, morale che certe produzioni televisive possono comprensibilmente suscitare.

D'altro canto, per quanto i partecipanti al *reality* possano essere abili e costanti nel simulare, è pressoché impossibile che in settimane o mesi trascorsi quasi continuamente davanti alle telecamere gli stessi non si lascino sorprendere a dire e fare qualcosa di autentico e che, allo stesso tempo, l'esperienza "costruita" dalla trasmissione non incida sui loro vissuti in maniera, in qualche misura, autentica. Se la simulazione può essere assimilata all'indossare una maschera non può neppure tacersi del fatto che, a lungo andare, la maschera costantemente indossata diventi il volto, come l'ambigua semantica del termine latino *persona* (termine ad un tempo teatrale, giuridico ed esistenziale) sembra voler suggerire.

#### 4. Per una conclusione

Si potrebbe quindi concludere che forse, come spesso accade, è possibile tracciare una strada intermedia tra considerare vero e reale a prescindere tutto ciò che accade nel genere

di trasmissioni televisive esaminato e, viceversa, considerarlo niente più che una nuova forma del teatro. Infatti, è indiscutibile, come detto sopra, che la vita davanti alle telecamere sia diversa dalla vita fuori dal raggio di esse, le quali costantemente interferiscono sul pensiero e sulle azioni dei non-attori che ne sono ripresi. Ma è altrettanto vero che i protagonisti dello *show* non possono ignorare che i comportamenti tenuti davanti alle telecamere sono attribuiti dal pubblico, non solo al loro volto, ma al loro nome, e sono dai più considerati parte integrante della loro vita.

Come sottolineato, infatti, dal Tribunale di Pavia i due nubendi sapevano, perché era scritto nel contratto con la produzione, e, aggiungiamo noi, perché gli era stato ripetuto fino alla nausea durante il programma, che il loro matrimonio sarebbe stato un matrimonio “vero”, ossia un coniugio con pieni effetti legali. Si trattava, quindi, di qualcosa di ben diverso dal fingere di sposarsi su un palco, o perfino dall’inscenare un matrimonio tra persone già sposate con altri durante una vacanza di fronte a un ufficiale di stato civile straniero, e in un contesto che sembrava essere fatto apposta per mettere in ridicolo la serietà del vincolo<sup>17</sup>.

Peraltro, la stessa struttura del programma sembra costruita per mettere in rilievo, non solo il desiderio di notorietà dei partecipanti, ma soprattutto la loro ricerca del successo emotivo in una vita sentimentale auto-percepita come deludente o fallimentare<sup>18</sup>. Pertanto, più che il riferimento al teatro, sembra cogliere nel segno un’altra osservazione di Buffone, quella secondo la quale «*i nubendi volevano “sposarsi” ma non con il coniuge*» (Buffone 2016: 5).

In conclusione, ci sembra, quindi, che, piuttosto che ampliare oltre il consueto la categoria dottrinale del matrimonio *ludendi causa*, nata in epoche e per contesti diversi dagli attuali, il legislatore dovrebbe seriamente interrogarsi sugli strumenti più adatti per combattere (posto che lo si voglia) vecchie e nuove forme di abuso dell’istituto matrimoniale, dotandosi di norme civili e/o penali più efficaci per prevenire e contrastare tali fenomeni. Sulle modalità migliori per farlo non è facile esprimersi, ma forse il dibattito andrebbe davvero aperto.

## Riferimenti bibliografici

Auletta T., 2018. *Diritto di famiglia*, Torino: Giappichelli

Barbiera L., 1986. Una conferma (non convincente) della tutela dell’affidamento quale parametro dell’ordine pubblico matrimoniale, *Giurisprudenza italiana*, I, 1.

Badiou A., [2005] 2006. *Il Secolo*, Milano: Feltrinelli.

---

<sup>17</sup> Ci riferiamo al caso delle nozze a Las Vegas di cui si è occupato Tribunale di Modena sent. 23 gennaio 1987 in *Giur. Merito*, 1988, 1341.

<sup>18</sup> Si noti che il programma televisivo da cui si origina il caso in commento è classificabile come *dating show*, ossia come un tipo di *reality* in cui, tra le motivazioni impiegate per indurre i concorrenti a partecipare, viene in primo piano l’aspettativa di soddisfacimento emotivo. Invero «*los participantes de este tipo de programa de telerealidad buscan una relación amorosa o matrimonial con un aspirante a buscar pareja*» (Ramirez Alvarado – Gordillo Alvarez 2013: 356). Per una riflessione specifica sui *dating shows* e sulla loro struttura si rimanda a Puebla Martinez-Magro Vela-Fernández Valera 2018: 105 e ss.

Giuseppe Auletta, *Vino nuovo in otri vecchi? Brevi riflessioni sugli “effetti” di un reality show nel diritto matrimoniale*

Bourdieu, P., [1996] 1997. *Sulla Televisione*, Milano: Feltrinelli.

Brooks P., 2005. *Realistic Vision*, New Haven-London: Yale University Press.

Buffone G., 2016. Il matrimonio a prima vista è valido?, *Il Familiarista.it*.

Cendon P., 2009. *Commentario al codice civile. Art. 1-142*, Milano: Giuffrè.

Conte G., 1999. *La simulazione del matrimonio nella teoria del negozio giuridico*, Padova: Cedam.

Coviello N., 1924. *Manuale di diritto civile italiano*, parte generale, terza edizione, Milano: S.E.L.

De Vasconcellos Serelle M., 2014. Cultura e escritura: às voltas com o antropológico no reality show, *PPGCOM – ESPM, Comunicação mídia e consumo*, 11, 30, pp. 163-180.

Diderot D., 1831. *Paradoxe sur le comédien*, in *Memoire, correspondance et ouvrages inédits de Diderot*, Tome quatrième, pp. 1-101.

Hart H.L.A., [1961] 2002. *Il concetto di diritto*, Torino: Einaudi.

Hobbes T., [1651] 2011. *Leviatano*, Rizzoli: Milano.

Husserl E., [1976] 2002. *Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica*, Torino: Einaudi.

Kelsen H., [1934] 1967. *Lineamenti di dottrina pura*, Torino: Einaudi.

Kuhn T., [1962] 1969. *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Torino: Einaudi.

Lindahl H., [2013] 2017. *Linee di frattura della globalizzazione. Ordinamento giuridico e politica dell'a-legalità*, Milano: Mimesis.

Lindahl H., 2018. *Authority and the Globalisation of Inclusion and Exclusion*, Cambridge: Cambridge University Press.

Lipari N., 2010. Introduzione - Tavola rotonda, *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1, pp. 293-299.

Lo Giudice A., 2012. *La democrazia infondata. Dal contratto sociale alla negoziazione di interessi*, Carocci: Roma.

Menga F.G., 2016. Eterotopia del potere costituente e gli ambigui destini della modernità secolare. Riflessioni fenomenologico-giuridiche, *Rivista Internazionale di Filosofia del diritto*, 93, 3, pp. 415-449.

Oliva M., 2012. Sota pressió: anàlisi de l'efecte de realitat en la telerealtat, *Comunicació: Revista de Recerca i d'Anàlisi*, 29, 1, pp. 25-44.

Ordóñez Díaz L., 2005. La realidad simulada. Una crítica del reality show, *Análisis político*, 54, pp. 49-62.

- Parente F., 2008. *Il ruolo della simulazione nel sistema delle patologie patrimoniali*, in AA.VV., *Studi in onore di Lipari*, Giuffrè: Milano, pp. 2167-2200.
- Puebla Martinez B.-Magro Vela S.-Fernández Valera J., 2018. Funcionalidad de los componentes narrative cinematográficos en los nuevos formatos televisivos: los dating shows, *Análisi*, 59, pp. 105-119.
- Ramirez Alvarado M.-Gordillo Alvarez I., 2013. Modelos de tele-realidad: nomenclaturas actualizadas del hipergénero docudramático, *Anuario Ininco*, 25, pp. 339-364.
- Scogliamiglio R., 1969. *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Napoli: Jovene.
- Tamburrino G., 1976. *Lineamenti del nuovo diritto di famiglia italiano*, Milano: Utet.
- Turci M., 2020. Brevi riflessioni circa la validità di un matrimonio televisivo, *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2, pp. 252-257.